



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°43

Del 31-12-2020

Oggetto: Conferimento incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i., per l'espletamento di attività di supporto nelle materie di competenza del Sindaco, anche ai sensi dell'art. 50, c. 2, TUEELL, per l'esecuzione del programma di governo nonché per supporto tecnico giuridico in materia di protezione civile, digitalizzazione, contratti pubblici.

IL SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

Visti:

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 51 della Legge n. 142/1990 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n. 48/1991 es.m.i.;
- la L.R. 23/12/2000, n. 30, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;
- la L.R. n. 10/1991 s.m.i.;
- la L.R. 7/1992 es. m. i.;
- lo Statuto Comunale in atto vigente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- l'ordinamento degli enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche;
- l'attività del Sindaco, in particolare, è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze, necessarie per assolvere gli innumerevoli adempimenti istituzionali connessi alla carica ricoperta;
- la legislazione regionale, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma sulla base del quale, i primi cittadini eletti, hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni in possesso di documentata professionalità;

Dato atto che:

- l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i., così recita: ***“Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. Il***

numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: due nei comuni fino a 30.000 abitanti; tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente

e

”;

- **Richiamati** i seguenti orientamenti della Corte dei Conti - e, in particolare, la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008:
- ai sensi dell'art. 15, lettera “o”, del proprio Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”;
- il Sindaco - al quale spettano, oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (vedasi anche Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
- vi è differenza ontologica tra le “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità” previste dall'art. 51, comma 7, della legge 142/1990 (oggi articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
- il citato art. 14 L.R. 7/1992, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;

Considerato che:

- si rende necessario nominare un esperto nelle materie di competenza del Sindaco, anche ai sensi dell'art. 50, c. 2, TUEELL, per l'esecuzione del programma di governo nonché per supporto tecnico giuridico relativamente:
 - alle attività connesse alla impostazione ed implementazione di procedure giuridico-amministrative finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione e gestione delle funzioni e dei servizi comunali limitatamente al programma di governo e di competenza del Sindaco;
 - alle attività programmatiche, regolamentari e gestionali inerenti all'organizzazione burocratica, l'ordinamento degli uffici e servizi, la programmazione del fabbisogno di personale, nonché nella definizione e realizzazione di progetti di riorganizzazione interna

anche in relazione all'avvio di nuove attività e/o all'evoluzione del contesto di riferimento, limitatamente al programma di governo e di competenza del Sindaco;

- alla definizione delle linee di indirizzo innestatesi nel quadro prospettico delle azioni del programma di mandato, limitatamente al programma di governo e di competenza del Sindaco;
- ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell'esperto;
- supporto strategico relativamente alle competenze e materie di esclusiva pertinenza del Sindaco in materia di Protezione civile, digitalizzazione, contratti pubblici e lavori pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente, ecc.;
- inoltre, specificatamente per l'attività di consulenza nella gestione della delicata fase di emergenza epidemiologica e sanitaria da COVID-2019, caratterizzata da una notevole quantità di innovazioni normative a livello europeo, nazionale e regionale (c.d. Recovery Fund, Decreto c.d. Cura Italia, Decreto Rilancio, Decreto c.d. Semplificazioni, Decreto c.d. Agosto, Legge Regionale 7 luglio 2020, n. 13, recante: "Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti", Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante "Norme per il governo del territorio", ecc.) e dei consequenziali adempimenti tecnici - amministrativi e gestionali a carico dei Comuni, di protezione civile, contratti pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente, igiene e salute pubblica e sicurezza, ecc., nonché, nell'imminenza dell'emergenza pandemica per l'attività di consulenza e supporto tecnico - amministrativo nella gestione della delicata fase di emergenza epidemiologica e sanitaria da COVID-2019, caratterizzata da una notevole quantità di innovazioni normative a livello europeo, nazionale e regionale (c.d. Recovery Fund, Decreto c.d. Cura Italia, Decreto c.d. Rilancio, Decreto c.d. Semplificazioni, Decreto c.d. Agosto, Legge Regionale 7 luglio 2020, n. 13, recante: "Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti", Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante "Norme per il governo del territorio", ecc.) e dei consequenziali adempimenti tecnici - amministrativi e gestionali a carico dei Comuni;
- la nomina rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente, in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e con il precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, occorre individuare un soggetto esterno all'Amministrazione, cui conferire l'incarico a tempo determinato, quale esperto per le materie sopra specificate, dotato di adeguate professionalità e competenze, nonché in possesso di documentati titoli accademici e di servizio nella P.A.;
- per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di cui sopra, trattandosi di un incarico di natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente da parte del Sindaco, non risulta necessario procedere ad indire una specifica procedura selettiva;

Accertate le carenze strutturali della dotazione organica, che manca di risorse professionali indispensabili per consentire livelli ottimali di efficienza su materie tipo: protezione civile, appalti pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente, igiene e salute pubblica, sicurezza;

Atteso che la Corte dei Conti con deliberazione n. 29/2008 sezione consultiva precisa che, gli incarichi di esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/1992 s.m.i., sono giuridicamente differenti dagli incarichi per studi e consulenze e con la deliberazione n. 19/2013 la Corte dei Conti ha precisato che le spese per incarichi di esperto del Sindaco, soggiacciono comunque ai limiti di spesa introdotti dall'articolo 6 D.L. n. 78/2010 s.m.i.;

Rilevato che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego;

Considerato che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008); dall'art. 25 della L. n. 724/1994; dall'art. 5 della L. n.135/2013 (come chiarito dalla Corte dei Conti sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva con deliberazione n.29/2008/SR/CON&).

Rilevato che l'incarico in questione, non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010 s.m.i. e che lo stesso differisce dalle diverse ipotesi delle "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" e che gli esperti in questione sono legati al Sindaco da uno "stretto rapporto fiduciario";

Considerato che la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana nella Camera di Consiglio dell'Adunanza Generale del 29.07.2014 n.103/2014/PAR del 08.08.2014, su specifico quesito formulato da un Comune ha stabilito che non sussiste alcun divieto per il Sindaco dei Comuni Siciliani di rinnovare o prorogare incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione di cui all'art. 14 della legge regionale 7/1992, tenuto conto che un orientamento interpretativo diverso verrebbe a confliggere con la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli enti locali;

Evidenziato che il Comune di Valguarnera Caropepe non ha in corso altri incarichi retribuiti, di esperto del sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i.;

Preso atto, altresì, dell'orientamento favorevole espresso dalla Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale d'Appello Regione Sicilia - Sentenza 2 aprile 2008 n. 122) in ordine alla legittimità dell'incarico ad esperti per realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico - amministrative intestate al Sindaco;

Rilevato che il Comune è in ogni caso carente di figure professionali con elevata competenza nelle materie oggetto del presente incarico;

Esaminato il *curriculum vitae* presentato dall'avv. Salvatore Brighina, in atti meglio generalizzato, libero professionista e che, in particolare:

- dal curriculum vitae presentato dal suddetto professionista risulta l'ampia professionalità, sia sotto il profilo della formazione professionale sia sotto il profilo dell'esperienza di lavoro, che depongono per una ampia conoscenza delle materie afferenti all'oggetto del presente incarico;
- lo stesso ha già avuto affidato incarichi presso altri Enti locali, Enti Pubblici e Società Partecipate, su problematiche analoghe a quelle oggetto del presente incarico;
- in atto è stato verificato che l'avv. Salvatore Brighina, non ha conferiti più di due incarichi di esperto contemporaneamente;

Sentito l'interessato, il quale ha dato la disponibilità ad accettare tale incarico, alle condizioni stabilite nel presente provvedimento sindacale;

Rilevato che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i., agli esperti spetta un compenso globale pari ai dirigenti di seconda qualifica funzionale ed in mancanza di dirigenti pari al compenso spettante alle figure apicali dell'Ente conferente, compenso che nel caso in specie è stato determinato in misura inferiore, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, pari ad Euro 500,00 mensili, oltre oneri di legge (IVA, CPA e 15% spese generali) oltre al rimborso delle spese

effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, importo nettamente inferiore a quanto normativamente previsto;

Atteso che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;

premesse quanto sopra

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di conferire, ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/1992 e s.m.i., l'incarico di Esperto del Sindaco nelle materie di competenza del Sindaco al fine di prestare consulenza giuridico amministrativa e supporto specialistico:
 - nelle attività connesse alla impostazione ed implementazione di procedure giuridico-amministrative finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione e gestione delle funzioni e dei servizi comunali, limitatamente al programma di governo e di competenza del Sindaco;
 - nelle attività programmatiche, regolamentari e gestionali inerenti all'organizzazione burocratica, l'ordinamento degli uffici e servizi, la programmazione del fabbisogno di personale, nonché nella definizione e realizzazione di progetti di riorganizzazione interna anche in relazione all'avvio di nuove attività e/o all'evoluzione del contesto di riferimento;
 - per la definizione, delle linee di indirizzo innestatesi nel quadro prospettico delle azioni del programma di mandato, limitatamente al programma di governo e di competenza del Sindaco;
 - ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell'esperto, limitatamente al programma di governo e di competenza del Sindaco;
 - supporto strategico relativamente alle competenze e materie di esclusiva pertinenza del Sindaco in materia di Protezione civile, di appalti e lavori pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente, ecc., limitatamente al programma di governo e di competenza del Sindaco;
 - inoltre, specificatamente per l'attività di consulenza nella gestione della delicata fase di emergenza epidemiologica e sanitaria da COVID-2019, caratterizzata da una notevole quantità di innovazioni normative a livello europeo, nazionale e regionale (c.d. Recovery Fund, Decreto c.d. Cura Italia, Decreto Rilancio, Decreto c.d. Semplificazioni, Decreto c.d. Agosto, Legge Regionale 7 luglio 2020, n. 13, recante: "Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti", Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante "Norme per il governo del territorio", ecc.) e dei consequenziali adempimenti tecnici- amministrativi e gestionali a carico dei Comuni, all'avv. Salvatore Brighina, nato a Piazza Armerina (EN) il 10.05.1971 ed ivi residente (C.F. BRGSVT71E10G580G);
 - di stabilire che il suddetto incarico, è conferito a tempo determinato per anni 1 (uno), con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare allegato al presente atto, e non costituisce rapporto di pubblico impiego e che nel predetto periodo, l'esperto incaricato espletterà la sua attività prevalentemente con modalità di smart working, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Rilancio, a condizione che lo stesso esperto dovrà essere presente nella sede municipale ogni qualvolta sia necessario in relazione all'incarico rivestito e/o viene richiesta dal Sindaco la sua presenza;

3. di approvare lo schema di disciplinare al presente provvedimento;
4. di dare atto che:
 - l'incarico de quo deve essere espletato secondo le condizioni e le modalità riportate nel disciplinare allegato alla presente determina e l'esperto incaricato è obbligato a relazionare al Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'espletamento dell'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
 - il compenso viene consensualmente determinato, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., in deroga all'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., in Euro 500,00 mensili oltre oneri di legge se dovuti oltre al rimborso delle spese vive sostenute, ben al di sotto degli importi normativamente previsti;
 - la spesa trova la necessaria copertura nel bilancio pluriennale 2020/2022 nonché nel predisponendo bilancio 2021;
 - il Responsabile del Settore Affari Generali è incaricato a procedere al relativo impegno di spesa e agli adempimenti consequenziali;
 - l'efficacia dell'incarico decorre dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, a seguito dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - che in merito al presente atto non vi è conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
 - di pubblicare il presente provvedimento all'Albo online dell'Ente e sul sito Istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente", nella sezione "Provvedimenti", "Decreti Sindacali" nonché nella sezione relativa agli "Esperti – Consulenti", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 - di trasmettere, il presente provvedimento di nomina:
 - all'esperto, avv. Salvatore Brighina a mezzo PEC (salvatore.brighina@pec.ordineavvocaticatania.it), con relativo invito a presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare;
 - al Presidente del Consiglio Comunale;
 - al Segretario Comunale;
 - a tutti i Responsabili di Settore per quanto di specifica competenza;
 - all'Ufficio Personale;

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Francesca Draia